

VERBALE DI ASSEMBLEA
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS.117/2017
“CONFRATERNITA MADONNA DELLA DIFESA O.N.L.US.”
Cod. Fisc. 92106010900

L'anno 2021 addì ventisei del mese di maggio alle ore 19,00 in STINTINO, via Sassari 125, si sono riuniti in seconda convocazione, essendo andata la prima deserta, gli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del nuovo Statuto modificato secondo le disposizioni ai sensi del D.Lgs. 117/2017 con integrazione della denominazione;
- Varie ed eventuali

Sono presenti in proprio o per delega n. 31 soci come risulta da elenco firmato a parte e che viene conservato agli atti e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I comparenti nominano quale Presidente dell'Assemblea il sig. Giuseppe Benenati e segretario il sig. Agostino Maddau.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed idonea a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola e relaziona sul primo punto all'ordine del giorno: il d.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, ha imposto la modifica dello statuto per adeguarlo alla nuova normativa e il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie e propone l'integrazione della denominazione "Confraternita Madonna della Difesa OdV". Il Presidente fa presente che il nuovo statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni relative alle Organizzazioni di Volontariato, in quanto l'associazione intende mantenere tale forma. Si passa alla discussione al termine della quale la proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità. Il nuovo Statuto approvato viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che provvederà entro i termini alla registrazione dello Statuto modificato e alla variazione della denominazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,50.

Il Presidente *Giuseppe Bonaventura*

Vice Presidente *Salvo Paoletti*

Il Segretario *A. Paoletti*

Il Priore *N. di Salvo*

Il Presidente ad honorem *Sac. Daniele Gattieri*

I Consiglieri *Corrado Paoletti*

Piga Bomino

Giuseppe Paoletti

Antonio Inautis

Eugenio Deneque

Luigi Paoletti

STATUTO
“CONFRATERNITA MADONNA DELLA DIFESA OdV”
Ente del Terzo Settore (ETS)
cod.Fisc. 92106010900

ART. 1

L'Associazione senza scopo di lucro denominata "CONFRATERNITA MADONNA DELLA DIFESA OdV" (di seguito chiamata Confraternita), ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs.117 del 3/7/2017, è un'**Associazione di Volontariato**, non riconosciuta, ed Ente del Terzo Settore i cui contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, è apolitica, la durata dell'Associazione è illimitata e non ha scopo di lucro. L'Associazione potrà affiliarsi ad uno o più organismi a carattere nazionale o internazionale che perseguano le medesime finalità, conformandosi sin d'ora a tutte le disposizioni statutarie e direttive dalle stesse emanate.

ART. 2- SEDE LEGALE

La Confraternita ha sede in Stintino (SS) alla Via Sassari 125. Il trasferimento della sede legale, se avviene nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere modificata in qualunque momento con delibera dell'assemblea dei soci in seduta ordinaria.

L'associazione potrà aprire unità locali e sedi operative su tutto il territorio nazionale, con delibera del Consiglio direttivo.

L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite diverse sedi operative

ART. 3 - SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le attività di interesse generale come individuate nel successivo articolo 4. La Confraternita è costituita, agli effetti giuridici, come Associazione di confratelli e consorelle, secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dalle norme del vigente ordinamento.

Per l'esercizio delle attività religiose e di culto, tiene i rapporti con le competenti Autorità Ecclesiastiche e coordina la propria azione con le direttive del Priore.

La Confraternita venera come sua speciale Patrona la “MADONNA DELLA DIFESA”, la cui festa è celebrata il giorno 8 settembre di ogni anno. Le attività della Confraternita si ispirano direttamente al Vangelo e

all'insegnamento della Chiesa Cattolica nello spirito del Concilio Vaticano II, che mette in luce le responsabilità di testimonianza dei laici sotto la guida del Magistero. Scopo della Confraternita è pertanto quello di esercitare opere di Misericordia contenute nel Vangelo, sia nella loro dimensione di carità e di servizio al prossimo, sia nella loro dimensione più specificatamente di culto e religiosa. Mediante l'esercizio di tali opere, il sodalizio si configura come luogo di formazione ai più alti valori umani e cristiani e di perfezionamento della vita di fede degli iscritti.

ART.4- ATTIVITA'

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività di interesse generale di cui alla lettera c), i), k), r), u) del D.Lgs.117/2017. La Confraternita in accordo con l'Autorità Ecclesiastica, cura:

- = la promozione della devozione alla Santa Patrona e la celebrazione solenne della relativa Festa
- = la partecipazione, in conformità alle sue tradizioni, alle sacre funzioni;
- = i suffragi funebri e la commemorazione dei defunti.

La Confraternita potrà svolgere anche altre attività diverse da quelle della religione e di culto, nel rispetto del diritto, sempre nello spirito della carità cristiana e del servizio dei fratelli per una sempre impegnata ricerca del bene comune e una fattiva collaborazione con l'autorità ecclesiastiche. In particolare potrà:

- = effettuare assistenza sociale alle persone bisognose;
- = organizzare e promuovere attività in campo umanitario, raccolta viveri per persone o popolazioni svantaggiate;
- = organizzare iniziative, servizi, attività di solidarietà sociale, anche mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni nell'ambito della solidarietà sociale;
- = assistenza sociale alle persone svantaggiate (anziani, disabili, invalidi, ecc.)
- = prestare opera di assistenza richiesta da privati, Enti Pubblici, Associazioni, secondo le norme o condizioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione, dal Presidente, dal Priore e/o dal Consiglio Direttivo.

La Confraternita potrà, altresì, programmare organizzare spettacoli, concerti, feste ed attività di intrattenimento nell'ambito delle manifestazioni laiche che contornano ed accompagnano tutte le manifestazioni religiose di cui al presente statuto.

La Confraternita, per il raggiungimento dei propri fini potrà raccogliere od elargire offerte, acquistare od alienare beni mobili ed immobili, accettare o fare donazioni, accettare eredità o conseguire legati a norma di

legge. L'Associazione potrà svolgere ogni attività necessaria per il raggiungimento dello scopo istituzionale ed esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività connessa ed accessoria anche di natura commerciale al solo fine di autofinanziare l'Associazione per il perseguimento dei fini solidaristici, nei limiti del D.Lgs.117/2017.

ART. 5- ADESIONE

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente, siano essi persone fisiche o giuridiche. Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente Statuto, anche morali e che vogliono impegnarsi per il perseguimento degli scopi sociali. L'Organizzazione di Volontariato è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle proprie attività in favore dei propri associati.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche aderiranno mediante il proprio rappresentante legale. L'ammissione di un nuovo socio è presentata dal Priore per l'esame al Consiglio il quale potrà accettare o respingere la domanda stessa con provvedimento definitivo.

ART. 6- REQUISITI DI APPARTENENZA

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutti coloro che, mossi da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere le finalità dell'ente.

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

Tutti gli iscritti alla Confraternita, a qualunque categoria appartengano, sono chiamati col nome tradizionale di "confratelli" o "consorelle".

Per essere iscritti alla Confraternita sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere fedeli originari di Stintino ed aver compiuto il dodicesimo anno di età. I fedeli non originari di Stintino possono entrare a far parte della Confraternita se legati da vincoli di affinità con gli Stintinesi;

- b) con carattere di straordinarietà ed eccezionalità, possono entrare a far parte della Confraternita coloro che, pur non essendo originari Stintino vi risiedono da lungo tempo e, essendo perfettamente integrati con la comunità e le sue tradizioni, si riconoscano nei principi e nello spirito della Confraternita. In tale caso l'ingresso sarà condizionato alla votazione del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza;
- c) essere di principi morali e dei medesimi farne testimonianza nella rettitudine della vita e nell'esercizio delle opere in comunità con tutti gli altri iscritti, nella ispirazione religiosa e caritativa del sodalizio e nel filiale collegamento con la Chiesa;
- d) non essere iscritto ad associazioni ed organismi di qualsiasi genere in contrasto con i principi cristiani;
- e) essere di incensurata condotta, di specchiata onestà e moralità e non aver riportato condanne infamanti.

ART.7- ISCRITTI

La Confraternita è composta di un numero illimitato di iscritti di ambo i sessi, in totale assenza di discriminazione di alcun genere, i quali ne costituiscono il corpo operante nei diversi campi di attività e che formano una sola indivisibile famiglia che prende il nome e lo spirito di "Confraternita".

ART.8 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

La distinzione seguente in categorie, nello spirito di democraticità, è effettuata al solo scopo di una differenziazione interna pur mantenendo tutti uguali diritti e doveri. Essi godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva, nei termini fissati dal presente Statuto.

Gli iscritti possono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a. Aspiranti;
- b. Attivi;
- c. Ad Honorem;
- d. Emeriti.

ART.9 -ASPIRANTI

Tutti i giovani, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 12° anno di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente statuto possono iscriversi al sodalizio – in questa categoria – su delibera del Consiglio Direttivo e con il pagamento della quota associativa annuale e fino al raggiungimento della maggiore età sono rappresentati dal genitore o di chi ne fa le veci.

ART. 10 - SOCI ATTIVI

Sono soci attivi i Confratelli e le Consorelle, regolarmente iscritti all'associazione, che si impegnano, in quanto è nelle loro possibilità, all'esercizio di una o più opere caritative svolte dall'Associazione. Essi costituiscono il corpo funzionale della Confraternita.

I Soci attivi dovranno:

1. riconoscersi integralmente nei principi della Misericordia ai sensi degli articoli del presente statuto;
2. essere pronti (compatibilmente con le proprie esigenze) ad adempiere tutti i servizi di carità e volontariato;
3. intervenire con continuità alle sacre funzioni;
4. indossare l'abito della Confraternita.

ART. 11 - SOCI AD HONOREM

Possono essere Soci *Ad Honorem* gli iscritti ai quali, per le particolari benemeritenze avute nei riguardi della Confraternita, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ritenga di conferire tale riconoscimento.

ART. 12 - SOCI EMERITI

Possono essere Soci Emeriti i Consiglieri che abbiano svolto oltre quindici anni di ininterrotto servizio; il passaggio in tale categoria avviene con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

ART. 13 - DIRITTI DEI SOCI

Il socio ammesso viene iscritto nell'apposito registro, a cura dell'Organo Amministrativo, ed ha diritto a ricevere la tessera sociale. Il socio maggiorenne ha diritto di:

- eleggere gli organi direttivi dell'associazione ed essere eletto;
- votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- essere informato sulle convocazioni assembleari e poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto e regolamento interno;
- prestare il lavoro nello spirito di solidarietà preventivamente concordato;
- recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà effetto al termine dell'anno in corso, purchè la comunicazione sia effettuata almeno tre mesi prima.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. Ai soci viene garantita l'uniformità del rapporto associativo e modalità associative,

volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

ART. 14- DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti a:

- contribuire attivamente al buon andamento del sodalizio e al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- alla partecipazione agli eventi e manifestazioni indette per il raggiungimento dello scopo associativo;
- alla partecipazione alla vita sociale, l'eventuale attività svolta è prestata a titolo gratuito e per spirito solidaristico e volontario;
- ad avere comportamenti di correttezza e buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi Organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione o da non violare gli obblighi statutari del Regolamento interno.
- tenere sia presso la Sede dell'Associazione che nell'esercizio dei compiti affidati, sempre un contegno serio e decoroso, consono all'Associazione stessa;
- svolgere i compiti della Confraternita diligentemente con spirito di umana e cristiana carità;
- mostrare tra di loro associati e verso il prossimo, deferenza, rispetto e carità;
- partecipare alla "Festa Patronale" ed all'Assemblea per l'elezione dell'Obriero;
- rifiutare, nell'adempimento delle opere e dei servizi, qualsiasi ricompensa personale.

ART. 15-PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni
- per provvedimento disciplinare adottato dal consiglio
- per morosità, trascorso un anno dal mancato pagamento della quota
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all' Associazione.

ART. 16-ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso il socio che:

- commette azioni pregiudizievoli agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione;
- fomenta disordini o dissidi tra i soci;
- in qualunque modo danneggia moralmente e/o materialmente l'Associazione;
- compie atti contrari allo Statuto, al Regolamento e alle deliberazioni legalmente prese dagli Organi Statutari.

Il Consiglio Direttivo può adottare, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. l'ammonizione
- b. sospensione, a tempo determinato o indeterminato;
- c. decadenza;
- d. esclusione.

I provvedimenti di cui alla lettera a) sono comminati dal Presidente, mentre i provvedimenti di cui ai punti b), c) e d) sono, su proposta del Presidente, comminati dal Consiglio Direttivo.

La gravità è valutata caso per caso dal Consiglio Direttivo che delibera a scrutinio segreto e a maggioranza relativa dei voti.

Le espulsioni e le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, che ne dà comunicazione scritta al socio stesso. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione. L'escluso non può rientrare a far parte della Confraternita.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri, con le stesse modalità dell'articolo 6, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento stesso.

E' sua facoltà inviare, nel termine sopra indicato, eventuali giustificazioni scritte o richiedere di essere sentito sulla sua esclusione dal Collegio dei Probiviri.

ART. 17- RECESSO

Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento. Il recesso ha effetto a partire dalla chiusura dell'anno sociale in cui si verifica il recesso stesso. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.

ART. 18- PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- 1) per decadenza;

- a) ove all'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali oppure lo stesso si renda incompatibile con i principi spirituali e morali cui la Confraternita si ispira;
- b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto
- c) rimanga moroso oltre un anno nel pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi;

La perdita della qualità di Socio implica la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il provvedimento di decadenza è preso dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della radiazione, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante al Consiglio il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza;

2) per esclusione ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto, oltre che in tutti i casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto al sodalizio, ivi comprese condanne penali pronunziate dalla Magistratura.

Il provvedimento è comminato dal Consiglio.

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
3. dai fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- d) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- e) da donazioni e lasciti;

- f) da contributi di imprese e privati;
- g) da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 20– QUOTE SOCIALI

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile. La quota sociale, ordinaria e straordinaria, è decisa annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART.21 - RENDICONTO ECONOMICO

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale accessoria.

ART.22– DESTINAZIONE RESIDUO ATTIVO

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

1. il 10% al fondo di riserva;
2. il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sportivo, assistenziale, culturale, ricreativo.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART.23- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente *ad honorem*, il Presidente, il Priore ed il Collegio dei Probiviri.

Le cariche dell'Associazione non sono retribuite. Compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione è però previsto il rimborso spese a favore dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, quando sia presente.

ART.24 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi, se assunte in conformità allo Statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti

da almeno tre mesi nel libro degli associati. Un socio può delegare per iscritto un altro socio; ogni associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea mediante affissione nei locali dell'Associazione o mediante qualunque altro mezzo idoneo (es. fax, e-mail, sito internet, stampa, ecc.). Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, purchè col video che ne permetta l'identificazione. L'Assemblea può tenersi in presenza presso la sede della Confraternita od in alternativa presso la casa dell'Obriero in carica. Per particolari circostanze potranno essere tenute in altra sede solo con il voto favorevole del Consiglio.

E' ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su un apposito registro dei verbali.

ART. 25- COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione entro il 30 aprile per approvare il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo ed inoltre tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Priore ed il Collegio dei Probiviri;
- procede alla nomina dei Revisori dei conti, quando previsti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove azione di responsabilità;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera il regolamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera l'esclusione degli associati sentito il Collegio dei Probiviri;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;

- approva il Regolamento;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 1° n°2 dell'art.22 del presente Statuto.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 26 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

ART. 27 – MODIFICHE STATUTARIE

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile convocare l'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La modifica dello Statuto non deve essere contraria allo spirito che contraddistingue l'Associazione.

ART. 28 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri ad un massimo di 11, eletti fra i soci fra cui il Priore in carica ed il Parroco che assume la carica di Presidente a titolo onorario con funzioni consultive. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Consiglio fissa le responsabilità e gli incarichi degli altri consiglieri, tra cui l'incarico di Tesoriere, in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini

sociali; elegge, al suo interno il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario compongono la Presidenza.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei componenti con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno e le materie da trattare, deve essere diramato dal Presidente ai Consiglieri, come da tradizione verbalmente, con affissione dell'avviso all'albo della Casa della Confraternita, o con qualunque altro mezzo idoneo (mail, messaggio telefonico, ecc.) almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di comprovata urgenza l'avviso potrà essere diramato anche il giorno precedente la riunione.

ART. 29 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci;
- amministrare il sodalizio, ivi compreso l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili, beni mobili, automezzi ed attrezzature. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi e relativi alla vita della Confraternita;
- provvedere alle nomine previste dal presente Statuto – in particolare Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario – e ad ogni altra nomina eventualmente occorrente;
- provvedere all'inquadramento degli associati nel ruolo degli "Emeriti" ed alla attribuzione di "*Honoris causae*";
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici (bilanci);

- osservare le norme fiscali inerenti la documentazione da allegare ai bilanci consuntivi;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare la formazione di gruppi di lavoro o commissioni di studio, anche co, la partecipazione di esperti, su temi e progetti specifici;
- decidere sui compensi, rimborsi e indennità spettanti a coloro che prestano la loro opera a favore dell'Associazione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci e vigila sull'osservanza dello Statuto sociale;
- adottare provvedimenti disciplinari a carico dei soci che abbiano commesso particolari mancanze;
- deliberare sull'accettazione di eredità e legati, con piena osservanza delle disposizioni di legge in materia;
- deliberare sulle liti, e nominare i rispettivi Patroni e Periti;
- prendere d'urgenza i provvedimenti che appaiano necessari nell'interesse del sodalizio, salvo la ratifica dell'Assemblea se necessaria;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione, promuovere incontri d'informazione e formazione a tutti i livelli per gli associati, nell'attuazione delle finalità educative dell'Associazione;
- deliberare sull'adesione ad organismi nazionali e internazionali;
- compiere ogni altra funzione ed esercitare qualunque altro potere che i presenti titoli non attribuiscono specificatamente ad altri Organi della Confraternita, o che dalla legge non siano specificatamente riservati all'Assemblea;
- deliberare circa l'eventuale esonero dal versamento delle quote e contributi sociali per i soci che si trovino in una situazione di disagio economico, purché meritevoli del beneficio.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Le deliberazioni impegnano anche gli assenti in termini di responsabilità collegiale.

ART. 30 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni di ordinaria amministrazione spettano al vice Presidente.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

E' la guida della Confraternita, è persona dotata di prudenza e moderazione, ne dirige e sorveglia le varie attività, e segnatamente:

1. vigila sulla tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sull'osservanza dello statuto;
2. indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Consiglio o dettate dalla legge, e ne tiene la Presidenza;
3. attua tutte le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;
4. firma la corrispondenza e con il Tesoriere i mandati di entrata e di uscita e gli assegni bancari e postali;
5. sorveglia la tenuta dei libri sociali;
6. provvede alla conservazione ed all'inventario delle cose artistiche o storiche e dei documenti storici;
7. cura, unitamente al Vicepresidente, tutti gli interessi patrimoniali del sodalizio;
8. prende particolari provvedimenti di urgenza anche se non contemplati nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, o di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva al provvedimento.

Possono ricoprire la carica di Presidente solo i soci che abbiano già ricoperto la carica di Priore. La sostituzione dell'organo avviene su indicazione del Presidente uscente, con proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 31 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è delegato a svolgere le funzioni di Presidente qualora quest'ultimo sia impossibilitato. La sostituzione dell'organo avviene su indicazione del Vicepresidente uscente, su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 32 - IL TESORIERE

Il Tesoriere custodisce il denaro e i valori mobiliari e gli ori ed i preziosi dell'Istituzione, redige rendiconti, provvede a tutti i pagamenti predispone i mandati di entrata e di uscita.

Cura tutta la parte amministrativa e fiscale dell'Istituzione, firmando i relativi documenti; predispone il bilancio consuntivo e le relazioni finanziarie del Consiglio. Segue la tenuta dei libri obbligatori per legge.

Possono ricoprire la carica solo i soci che abbiano già ricoperto la carica di Priore.

ART. 33 - IL SEGRETARIO

Il Segretario nominato all'interno del Consiglio Direttivo redige i verbali delle adunanze; è consegnatario delle carte e dell'Archivio del sodalizio, cura la corrispondenza ordinaria e tiene i libri delle adunanze del Consiglio; tiene aggiornato l'albo degli iscritti e le relative categorie predispone il tesseramento. Esplica tutte le pratiche di segreteria.

ART. 34 - IL PRESIDENTE AD HONOREM

E' il Parroco "pro-tempore" della Parrocchia Stintino, nella cui giurisdizione territoriale ha la sede principale la Confraternita. La carica è ad honorem. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita, la preparazione morale e spirituale degli iscritti; ha la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose; vigila sulla buona condotta degli iscritti e ne cura la formazione.

Il Presidente Ad Honorem è invitato a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio, con funzioni meramente consultive.

ART. 35 - IL PRIORE

Il Priore cura l'osservazione dello Statuto e del Regolamento, dura in carica un anno.

Il Priore ha il dovere:

- a. di curare il generale governo della confraternita, la vigilanza sulla condotta morale e religiosa dei confratelli e sul loro comportamento nelle adunanze e nelle sacre funzioni.
- b. di presenziare al Consiglio Direttivo e alle Assemblee;
- c. di firmare le deliberazioni prese dal Consiglio o dall'Assemblea;
- d. di mantenere la corrispondenza con le autorità civili e religiose e in ogni caso il diritto e il dovere di rappresentare la Confraternita;
- e. di custodire la bandiera e lo stendardo della Confraternita unitamente alle varie suppellettili;
- f. di partecipare insieme con almeno 6 (sei) confratelli ai funerali di confratelli o consorelle, alle processioni della festa del Rosario nella prima domenica di ottobre, del Corpus Domini, dell'Assunta, della festa della Madonna della Difesa nel giorno 8 settembre. Inoltre parteciperà solennemente alla S. Messa della festa patronale il giorno 8 dicembre, alla S. Messa della Natività il 24 dicembre, al TE DEUM di ringraziamento

di fine anno, alla S. Messa al cimitero nel giorno 2 novembre. Potrà, inoltre, partecipare alla Festa di S'Isidoro a Ercoli e a quella patronale a Pozzo San Nicola e/o a qualche altra festa se invitato.

Durante il mandato, il Priore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La domenica successiva alla Festa della Madonna della Difesa si svolgerà l'elezione del nuovo Priore con libera votazione da parte di tutti i Confratelli. Il Priore uscente rivestirà, per l'anno successivo, la carica, di Vice - Priore ed affiancherà il nuovo Priore aiutandolo con la sua esperienza; il Vice Priore dovrà sostituire il Priore in carica, in caso di temporaneo impedimento determinato da gravi motivi di salute o di famiglia.

ART.36 – REQUISITI PER LA CARICA DI PRIORE

Ogni Confratello può essere eletto Priore una volta sola nella vita. Il rifiuto alla Carica di Priore è giustificato solo da gravi e seri motivi di famiglia o di salute e sarà vagliato seduta stante dal Consiglio, che provvederà ad indire nuove elezioni nel caso in cui il primo dei non eletti non accetti.

Il Confratello che ingiustificatamente non accetta la carica di Priore, è escluso dalla Confraternita.

ART. 37 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi, decadono per:

- dimissioni
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente la loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Presidente. Le dimissioni o la revoca del Presidente comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata a maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea. I consiglieri così nominati, restano in carica fino alla successiva assemblea. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il vice presidente lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione e provvede a convocare urgentemente (entro un mese) l'assemblea per l'elezione di tutti gli organi associativi.

Tutte indistintamente le cariche ed attribuzioni e compiti assegnati in seno all'Istituzione, hanno carattere volontaristico e gratuito, perché tenute a gloria di Dio ed a servizio della collettività.

ART. 37 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è presente al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 c. 2 del D.Lgs.117/2017.

Può essere costituito da un Sindaco Unico, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs.117/17, oppure ad un Collegio Sindacale composto da tre membri ed elegge nel suo seno il Presidente.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Ai sensi dell'articolo 31 la Revisione Legale dei conti deve essere affidata ad un Revisore iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

ART. 38- ISCRIZIONE REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

L'Associazione procederà all'iscrizione presso la sezione corrispondente, nel momento in cui il Registro diventerà operativo.

ART. 39 – ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'estinzione dell'Associazione avviene:

- per impossibilità a raggiungere gli scopi sociali;
- in qualunque momento con apposita delibera assembleare straordinaria degli associati.

ART. 40 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La Confraternita non potrà essere sciolta se non si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, né finché rimanga un numero di soci in grado di svolgere anche in parte opera di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da un'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente in carica. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci ed occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento della Associazione "Confraternita Madonna della Difesa" i beni mobili di proprietà dell'associazione saranno devoluti alla Parrocchia "Immacolata Concezione" di Stintino mentre i beni immobili saranno devoluti al Comune di Stintino per fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 26 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Per il periodo transitorio in caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con le medesime finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

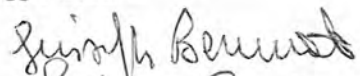
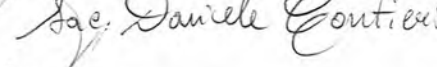
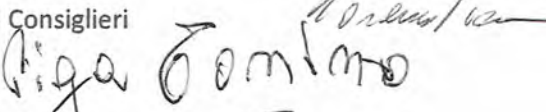
l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 26 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Per il periodo transitorio in caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con le medesime finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

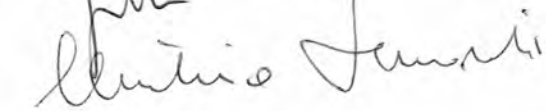
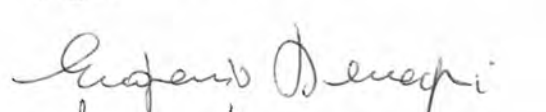
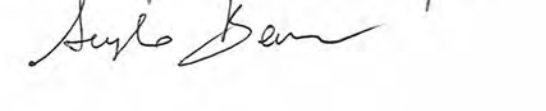
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/17, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 41– DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Stintino, lì 26 maggio 2021

Il Presidente 
il Vice Presidente 
il Segretario 
Il Priore 
Il Presidente ad honorem 
I Consiglieri 

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1329
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 26/05/2021 REGISTRATO IL 01/07/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001329

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BNNGPP37C29I452W BENENATI GIUSEPPE
ID. TELEMATICO: TWN21L001329000LC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92106010900

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1